

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **20 (venti)** - del mese di **dicembre** alle ore **15:55** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 - AFFIDAMENTO AD IREN AMBIENTE S.P.A DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2018-2019 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE.

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca	Si					Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			Si		
BASSI Claudio		Si				Si
BELLENTANI Cesare Antonio		Si				Si
BERTUCCI Gianni		Si		Si		
CACCAVO Nicolas		Si		Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si					Si
CANTAMESSI Ivan			Si			
CANTERGIANI Gianluca	Si					
CAPELLI Andrea	Si					
CASELLI Emanuela	Si					
CIGARINI Angelo	Si					
DAVOLI Emilia	Si					
DE FRANCO Lanfranco	Si					
DE LUCIA Dario			Si			
FRANCESCHINI Federica	Si			----- Assessori -----		Presenti
GUATTERI Alessandra		Si		SASSI Matteo		No
INCERTI Silvia				CURIONI Raffaella		No
LUSENTI Lucia	Si			FORACCHIA Serena		No
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia		No
MONTANARI Federico	Si			MARCHI Daniele		Si
MORELLI Mariachiara	Si			MONTANARI Valeria		No
PAVARINI Roberta	Si			PRATISSOLI Alex		No
RIGON Roberta		Si		TUTINO Mirko		No
RIVETTI Teresa	Si					
RUBERTELLI Cinzia			Si			

Consiglieri **Presenti:** **32** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **19**
Contrari: **11**
Astenuti: **2**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti – TARI;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 200/2017 del 21.11.2017 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati e si è ritenuto in materia di imposte e tributi di demandare al Consiglio Comunale la disciplina del Tari nonché le aliquote da determinarsi dopo l'approvazione da parte di Atersir del piano economico-finanziario, che garantiscano la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di smaltimento rifiuti;
- che con D.M. 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2017, n. 285, emanato dal Ministero dell'Interno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018;

Dato atto :

1. relativamente alle modifiche al Regolamento TARI

- che l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti – TARI;
- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.03.2017, n. 46 sono state approvate modifiche al Regolamento per la disciplina del tributo, oltre al piano finanziario e le tariffe per l'anno 2017;

Considerato:

- che nel corso dell'anno 2017 l'attività di controllo e di gestione del tributo svolta dall'Ente ha fatto emergere la necessità di apportare modifiche al regolamento TARI al fine di rendere più semplici e chiare le modalità di applicazione del tributo nelle varie tipologie di prelievo;
- che dall'anno 2018 per le utenze domestiche entrerà in funzione un sistema di incentivi per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta volto a premiare il comportamento virtuoso dei cittadini e a sensibilizzare una gestione dei rifiuti più attenta e sostenibile;

Si propongono le seguenti modifiche agli articoli sotto riportati che si illustrano nella versione attuale e con il nuovo testo proposto:

Testo attuale:**Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo**

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
- c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
- d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
- e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per le aree di cui alla lettera C del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.

Nuovo testo:

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
- c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
- d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
- e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

Fino alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale verrà attestato l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna **di ciascun comune**, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per le aree di cui alla lett. c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile, viene considerato il 30% della superficie totale.

Per i locali destinati a parcheggio coperto di attività economiche, ove la misurazione delle superfici adibite a transito e manovra sia di difficile determinazione, si applica una percentuale di abbattimento della superficie del locale pari al 50%.

Testo attuale:

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da

idonea documentazione;

- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Con riferimento alle aree operative a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad es. bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, è esclusa una quota dell'area pari alla superficie dei locali interni assoggettata per il medesimo uso, mentre la restante area rimane soggetta al tributo, salva l'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, ove più favorevole al contribuente.

Nuovo testo:

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- ***Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione o da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze.*** Nel caso in cui l'utenza sia **comune** e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. ***Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli.***
- Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;

- Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- Vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- Di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Con riferimento alle aree scoperte operative adibite a distesa, utilizzate da utenti non

domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 30%.

Testo attuale:

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i per-corsi su proprietà privata.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.

Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.

Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 100% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, i rifiuti avviati allo smaltimento ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari.

Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.

Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata

attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa in misura non superiore al 20 %.

La riduzione è determinata applicando una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo .

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

Agli esercenti di pubblici esercizi che dimostrano di avere dismesso l'utilizzo di dispositivi a terminale per videogiochi, è riconosciuta una riduzione del tributo del 20% per la quota fissa e per la quota variabile della tariffa. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una richiesta corredata della documentazione attestante la chiusura e cessione dei dispositivi.

Nuovo testo:

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1 - Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.

2- L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3 – Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:

a) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

b) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.

4 – Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:

a) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.

b) Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione del formulario o attestazione rilasciata da soggetti autorizzati, comprova di avere avviato al riciclo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo, con esclusione degli imballaggi terziari, e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 100% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spese del produttore.

c) Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

- **agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”**
- **agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% cat. “Alberghi senza ristorante”**
- **agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”**

d) Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

e) In attuazione dell'art. 1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

La riduzione che comunque non può superare il 20% della parte variabile della tariffa è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo .

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

f) Agli esercenti di pubblici esercizi che dimostrano di avere dismesso l'utilizzo di dispositivi a terminale per videogiochi, è riconosciuta una riduzione del tributo del 20% per la quota fissa e per

la quota variabile della tariffa. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una richiesta corredata della documentazione attestante la chiusura e cessione dei dispositivi.

g) In recepimento dell'art. 4, comma 1 del D.M. 3 Luglio 2017 n. 142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" e alla risoluzione del 18 Ottobre 2017 dell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna che impegna la Giunta regionale ad adoperarsi per destinare risorse specificamente finalizzate a sostenere tale comportamento virtuoso che dovrebbe aiutare a contenere il volume degli imballaggi "a perdere" con benefici per l'ambiente viene riconosciuta, per ciascun anno d'imposta, una riduzione che comunque non può superare il 10% della parte variabile ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- **Deve trattarsi di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017.**
- **Il valore della merce avente imballaggio "a rendere" deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.**
- **Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.**

Art. 8 bis - Riduzione per conferimento ai CDR (Centri di raccolta)

Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- **Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo Tari e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti**
- **Il sistema informatizzato registra ogni accesso avvenuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di conferimento ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto da applicare sull'avviso di pagamento Tari dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento**
- **I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali di seguito indicati. Più precisamente:**
 - **1. RAEE:**
 - **RAEE 1, per esempio: Frigoriferi, congelatori**
 - **RAEE 2 grandi bianchi, per esempio: (lavatrici, lavastoviglie)**
 - **RAEE 3, per esempio: Tv, monitor**
 - **RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomestici**
 - **RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)**
 - **2. Altri materiali:**
 - **Olio vegetale (oli di frittura)**
 - **Olio minerale (olio motore autoveicoli)**
 - **Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pile comuni)**
 - **Ingombranti. Questa categoria comprende indicativamente:**
 - **Reti letto**

- **Materassi**
- **Armadi**
- **Comodini**
- **Comò**
- **Pezzi di mobili arredo componibili**
- **Arredi diversi solo se presentano tutte le dimensioni uguali o maggiori di 1 m x 1 m x 0,5 di profondità**
- **di 1 m x 1m x 0,5m profondità**

Per la determinazione degli sconti da riconoscere alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà definito annualmente con delibera di Giunta Comunale e scelto all'interno dei valori minimi e massimi di seguito indicati, per ogni tipologia di materiale conferito:

Tipologia materiali	unità di misura	Punti da assegnare		Valore in € (100 punti = 0,15 €)
		minima	max	
RAEE 1, esempio linea freddo	numero	1000	2400	1,50 – 3,6
RAEE 2 grandi bianchi	numero	500	3900	0,75 – 5,85
RAEE 3 Tv, monitor	numero	300	1000	0,45 – 1,5
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	numero	150	560	0,22 – 0,84
RAEE 5 fonti luminose	numero	30	250	0,045 - 0,375
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	200	450	0,30 – 0,675
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	150	400	0,225 – 0,6
Accumulatori	numero	100	300	0,15 – 0,45
Ingombranti grandi dimensioni (libreria, divano, letti, materassi, ecc)	numero	500	2400	0,75 – 3,6

- **Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffaria.**
- **La scontistica viene cumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.**
- **Lo sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.**

Testo Attuale:

Art. 9 - Agevolazioni

Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o al-ternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

Agli utenti che risultino titolari dei bonus energia e/o gas alla data del 30 giugno di ciascun anno, è erogata una riduzione fissa di €. 20,00 sull'importo dovuto per il tributo. A tal fine, i CAF che ricevono le domande dei bonus trasmettono al Comune gli elenchi dei beneficiari per

l'applicazione della riduzione a valere sulla seconda rata di ciascun anno.

Nuovo testo:

Art. 9 - Agevolazioni

Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o al-ternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

~~Agli utenti che risultino titolari dei bonus energia e/o gas alla data del 30 giugno di ciascun anno, è erogata una riduzione fissa di €. 20,00 sull'importo dovuto per il tributo. A tal fine, i CAF che ricevono le domande dei bonus trasmettono al Comune gli elenchi dei beneficiari per l'applicazione della riduzione a valere sulla seconda rata di ciascun anno.~~

Testo attuale:

Art. 11 – Categorie di utenza

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. E' facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, di attribuire all'utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Nuovo testo:

Art. 11 – Categorie di utenza

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

1) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
- attività di studio o lavoro all'estero per periodi superiori a sei mesi nell'anno d'imposta, debitamente documentata;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità

immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

2) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Utenze non domestiche

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. E' facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, di attribuire all'utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Testo attuale:

Art. 12 - Tariffe del tributo

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del

tributo, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, pari al 50% del dovuto sulla base delle tariffe e dei criteri previsti per l'anno precedente, e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.

Nuovo testo:

Art. 12 - Tariffe del tributo

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile in funzione del numero di componenti.

In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, pari al 50% del dovuto, sulla base delle tariffe e dei criteri previsti per l'anno precedente, e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.

La raccolta dei rifiuti domestici avviene sempre di più con il metodo "porta a porta" che vede la raccolta del rifiuto svolgersi direttamente a domicilio, con particolare riferimento alle frazioni di rifiuto "umido" e alle frazioni di indifferenziato, cosiddetto "grigio".

Tale modalità rende necessaria la consegna gratuita a ciascun contribuente degli appositi contenitori in materiale plastico.

Tali contenitori non sono associati al singolo contribuente ma all'immobile cui sono destinati e, pertanto, nel caso di cessazione/variazione dell'utenza domestica il contenitore va riconsegnato ad Iren che provvederà, eventualmente a riconsegnarne uno nuovo per la nuova utenza.

Il costo di ciascun contenitore ammonta a 20 euro e, in caso di mancata riconsegna dello stesso, verrà addebitato direttamente al contribuente nella "bollettazione" successiva.

Testo attuale:

Art. 13 – Riscossione – ravvedimento operoso

Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

Su richiesta dell'utente e previa autorizzazione del Comune, il versamento potrà avvenire anche a mezzo di RID bancario o altri mezzi di pagamento telematici. Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Sono applicate alla tari le norme in materia di ravvedimento di cui all'art. 9/bis del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Nuovo testo:

Art. 13 – Riscossione – ravvedimento operoso

Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. ***Il versamento inoltre potrà avvenire con la modalità di addebiti diretti SEPA (SDD Sepa Direct Debit) o altri mezzi di pagamento telematici ove attivati e ammessi dalla normativa vigente.***

Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Sono applicate alla tari le norme in materia di ravvedimento di cui all'art. 9/bis del regolamento generale delle entrate tributarie comunali qui riportate:

Ravvedimento

1. La sanzione e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Testo attuale:

Art. 14 – Dichiarazioni

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.

Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o so-stanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.

E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

L'applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

L'agevolazione prevista al comma 1 dell'art. 9 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

Nuovo testo:

Art. 14 – Dichiarazioni

I soggetti individuati all'articolo 4 devono dichiarare su apposito modello ogni circostanza

rilevante per l'applicazione della Tari ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;**
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;**
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.**

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non **si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.**

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.

E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

L'applicazione della riduzione **di cui all'art. 8, punto 4 lett. b)** è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al **riciclo** nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

L'agevolazione prevista al comma 1 dell'art. 9 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per

l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine dichiarativo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Testo attuale:

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Nuovo testo:

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

~~***La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.***~~

Il contribuente può richiedere ~~al Comune~~ il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi di pagamento periodici. Nel caso in cui tale compensazione non sia possibile il gestore ne darà idonea comunicazione al Comune che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso entro centottanta giorni dalla

data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Testo attuale:

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Nuovo testo:

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'attività di controllo trova applicazione l'art. 10, comma 2 dello Statuto del contribuente Legge n. 212/2000 in tema di tutela dell'affidamento e della buona fede.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento esterno della gestione della riscossione ordinaria del tributo, il funzionario responsabile limitatamente alle attività affidate è individuato dal gestore.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Testo attuale:

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di venti-quattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti:

- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;
- lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;
- disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. "esodati";
- disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00 o a 20.000,00 per le famiglie con 4 o più figli a carico

Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:

- lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;
- una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di mancato pagamento di tre rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

- l'importo non può più essere rateizzato.

Nuovo testo:

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento.

Avviso di pagamento ordinario:

Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.

La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.

I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:

- ***per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;***
- ***per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.***

Avvisi di accertamento

La rateizzazione viene concessa, per le somme dovute da avvisi di accertamento, con l'applicazione del saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo.

La rateizzazione su avvisi di accertamento può essere accordata di norma fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati.

Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di accertamento di importo superiore a Euro 200,00 con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna.

Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di accertamento di importo superiore a Euro 1.000,00 con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna.

In ogni caso all'istanza di rateizzazione all'istanza dovrà essere allegata copia dell'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

Per accertamenti di importo superiore a € 10.000,00 la rateizzazione è concessa solo a fronte del versamento di un importo iniziale pari ad almeno tre rate del piano di ammortamento.

In caso di mancato pagamento di **tre rate**:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in

- un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
- al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento

2. relativamente a Piano Finanziario e tariffe per il 2018:

- che in base all'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013 n. 147, il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall'autorità competente;
- che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- che la normativa in materia di TARI conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- che si ritiene di confermare per l'applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) già previsti per l'applicazione della TIA e del Tares, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- che l'art. 7 della L.R. 23/2011 istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
- che con delibera del Consiglio D'ambito 2017/51 del 27/7/2017 di ATERSIR è stato definito il percorso approvativo della pianificazione economico finanziaria 2018;
- che Iren Ambiente spa in qualità di soggetto gestore ha trasmesso bozza del piano finanziario 2018 e delle relazioni di accompagnamento ex DPR 158/99 ad ATERSIR e al Comune di Reggio Emilia;
- con lettera inviata in data odierna, 15/12/2017, tramite posta elettronica certificata e acquisita al Protocollo Comunale n. 132471/17, il Direttore di ATERSIR ha comunicato all'amministrazione Comunale che Iren Ambiente S.p.A., in qualità di soggetto gestore, ha trasmesso bozza del piano finanziario 2018 e delle relazioni di accompagnamento ex DPR 158/99 ad ATERSIR, e che il Consiglio d'ambito ha già approvato tutti i valori economici delle voci afferenti a detta pianificazione di valenza regionale (costo di smaltimento, fondi di incentivazione, conguagli). Il direttore ha altresì informato che i prossimi passaggi sono costituiti dalla discussione e parere sul Piano da parte del Consiglio Locale di Reggio Emilia già convocato per il 19/12/2017, e discussione ed eventuale approvazione dello stesso da parte del Consiglio d'ambito, organo all'uopo competente secondo quanto previsto dall' art. 7 comma 5 della Legge Regionale 23/2011 istitutiva dell'Agenzia già previsto per il giorno 20/12/2017;

- che sulla base di detta documentazione è stata predisposta secondo quanto previsto dal DPR 158/99 la documentazione in allegato parte integrante e sostanziale alla presente delibera e in particolare:
 - Allegato B1: Piano finanziario TARI 2018
 - Allegato B2: Relazione al Piano finanziario TARI 2018
 - Allegato C: tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI per l'anno 2018 suddivise tra utenze domestiche e non domestiche;
- che il Bilancio di previsione 2018-2020 è stato depositato in data 29/11/2017 ed è previsto all' o.d.g. nella seduta consiliare del 21/12/2017;
- che previa approvazione del Piano Finanziario da parte del Consiglio d'ambito di Atersir, l'Ente deve procedere, nell'ordine, all'approvazione del Piano finanziario, delle tariffe Tari e del Bilancio di Previsione 2018;
- che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le risultanze del Piano finanziario dovendosi garantire la copertura integrale dei costi;

3. relativamente all'affidamento della gestione della riscossione ordinaria della TARI per il biennio 2018-2019

- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 14.04.2014 in materia di TARI, con la quale veniva affidato ad Iren Emilia S.p.A. il servizio di riscossione ordinaria della Tassa rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, approvando il relativo disciplinare;

Considerato che:

- tale affidamento trova legittimazione nell'articolo 1, comma 691, della citata Legge n. 147 del 2013, in base al quale “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, requisiti tutti posseduti da Iren Emilia S.p.A.;
- l'affidamento disposto con deliberazione Consiglio Comunale n. 83 del 14.04.2014 prevedeva “facoltà di proroga per un ulteriore biennio, in accordo fra le parti” con la precisazione che “in ogni caso il rapporto non potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti”;
- con deliberazione consiliare I.D. n. 90 del 16/5/2016 l'affidamento è stato prorogato per il biennio 2016/2017;

Dato atto che:

- con atto di scissione parziale del 19 giugno 2014, a ministero del Dr. Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, Rep. N. 48772 Raccolta n. 21700, è stato trasferito, con efficacia dal 1° luglio 2014, da Iren Emilia S.p.A. a Iren Ambiente S.p.A. il ramo

- d'azienda, rappresentato dal complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani, con conseguente subentro ex lege di Iren Ambiente anche nel presente affidamento;
- il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di Iren Ambiente S.p.A., costituente il limite temporale per l'affidamento del servizio di riscossione del tributo ai sensi del citato articolo 1, comma 691, della Legge n. 147 del 2013, è tuttora in regime di continuità, non essendo state esperite le procedure regionali per i nuovi affidamenti;
 - Iren Ambiente S.p.A., in persona della Dr.ssa Eleonora Costa, Responsabile Funzione Tributo e Corrispettivo Rifiuti, ha comunicato l'interesse alla prosecuzione dell'attività per l'ulteriore biennio 01.01.2018 – 31.12.2019;
 - a norma dell'articolo 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 il corrispettivo per l'affidamento è integralmente fissato nel piano finanziario del tributo e, sulla base di esso, sarà assunto il corrispondente impegno di spesa con autonomo atto dirigenziale;
 - la spesa da assumere per l'attività trova pertanto copertura nel piano finanziario e quindi conseguentemente nel bilancio di previsione 2018 che sarà approvato dopo l'approvazione della presente delibera stante il principio di integrale copertura dei costi ;
 - che l'Amministrazione comunale ha comunicato ad IREN Ambiente Spa l'interesse a continuare la collaborazione in merito all'affidamento in scadenza, manifestando l'opportunità di concordare interventi di adeguamento del disciplinare e quindi di definire un nuovo testo da sottoporre all'approvazione consiliare al fine di offrire al cittadino-contribuente un servizio di riscossione della TARI efficace ed efficiente che ne semplifichi le procedure, a garanzia della qualità e correttezza della gestione della riscossione ordinaria del tributo;
 - esaminato lo schema di disciplinare di affidamento ad IREN Ambiente Spa della gestione della riscossione ordinaria della TARI per il biennio 2018-2019, elaborata in accordo con IREN Ambiente Spa che si allega alla presente deliberazione (allegato D) sia meritevole di approvazione;
 - dato atto che, rispetto al precedente affidamento, il nuovo disciplinare migliora alcuni ambiti e fasi della gestione;

Ritenuto opportuno:

- assicurare continuità nella gestione della TARI a tutela e a vantaggio dei cittadini e del Comune nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 691, della Legge n. 147 del 2013;
- procedere all'affidamento della gestione della riscossione ordinaria della TARI ad IREN Ambiente Spa per il biennio 2018-2019;

Visto il parere di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente del Servizio Entrate ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 15.12.2017;

Visto emendamento presentato dal Consigliere Bertucci allegato alla presente delibera e respinto come da procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto;

Visto l'esito della votazione effettuata come da procedimento elettronico è indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.3.2017, n. 46, approvando di conseguenza il nuovo testo del regolamento per l'anno 2018 così come allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sub A);
2. di approvare il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti – TARI per l'anno 2018 e la relativa relazione, che si allegano parte integrante e sostanziale alla presente delibera rispettivamente sub B1) e B2);
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI per l'anno 2018, suddivise tra Tariffe utenze domestiche e utenze non domestiche secondo gli schemi allegati sub C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di affidare la gestione della riscossione ordinaria della tassa sui rifiuti – TARI - ad Iren Ambiente S.p.A., per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, in continuità con l'affidamento già disposto per il biennio antecedente, approvando il relativo disciplinare di affidamento per il biennio dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, di cui all'allegato D), che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto autorizzando il Dirigente del Servizio Entrate a procedere alla sottoscrizione dello stesso;
5. di dare atto che, a norma dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, la relativa spesa rientra nei costi soggetti a integrale copertura con la tariffa applicata per il servizio rifiuti e conseguentemente troverà allocazione negli stanziamenti del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 .

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, al fine di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI anno 2018, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela**

CASELLI EMANUELA
2018.01.10 12:10:19

CN=CASELLI EMANUELA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
2.5.4.5=IT:CSLMNL61B42H223M

RSA/1024 bits



IL CONSIGLIERE ANZIANO

CAPELLI Andrea

CAPELLI ANDREA
2018.01.10 13:07:11

CN=CAPELLI ANDREA
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CPLNDR85B24H223M

RSA/1024 bits



IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria

CARBONARA ROBERTO MARIA
2018.01.09 10:25:18

CN=CARBONARA ROBERTO MARIA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
2.5.4.5=IT:CRBRRT70P10A662K

RSA/1024 bits

